

Condizioni di Utilizzo della Soluzione di FEA

(ver. 28/12/2023)

Le presenti condizioni di utilizzo della soluzione di FEA (le “Condizioni FEA”) sono redatte da BMW Italia S.p.A., con sede legale in Via dell’Unione Europea 1, 20097, San Donato Milanese (MI), iscritta nel relativo Registro delle Imprese di Milano no. 01934110154, partita IVA n. 12532500159, PEC info.bmwitalia@bmwcert.it (di seguito “BMW”) al fine di adempiere alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, denominato “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71” (di seguito “DPCM”) ed in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. “Regolamento eIDAS”) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e al D. Lgs n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito “CAD”).

In particolare, le Condizioni FEA hanno l’obiettivo di descrivere:

- a) le caratteristiche del sistema di firma elettronica avanzata (in seguito “FEA” o “Soluzione di FEA”) realizzata in conformità agli artt. 55 e successivi del DPCM;
- b) le soluzioni tecnologiche adottate, adempiendo inter alia agli obblighi imposti dall’articolo 57 comma 1 lett. E) ed f) del DPCM; e
- c) i termini e le condizioni di utilizzo della Soluzione di FEA.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 57 comma 1 lett. G) le Condizioni FEA sono

pubblicate sul sito internet di BMW di cui al seguente indirizzo URL https://www.mini.it/it_IT/home/footer/Legal.html.

1. Firma Elettronica Avanzata

L’Acquirente che intende avvalersi della Soluzione di FEA (il “Firmatario”) riconosce che, con riferimento alla definizione di firma elettronica avanzata e al suo valore legale ed efficacia probatoria, si applica quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

2. Soggetti della Soluzione di FEA

Il Firmatario prende atto che BMW (per il tramite di BMW AG GmbH) è il soggetto che eroga la Soluzione di FEA per i propri Acquirenti ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera a) ed art. 56, comma 1, lettera f) del DPCM. CIB software GmbH, Elektrastraße 6°, 81925, Monaco, Germania (“CIB”) è il soggetto che ha realizzato la Soluzione di FEA erogata da BMW ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera b) del DPCM.

Le parti riconoscono che, ai sensi dell’art. 60 del DPCM, i documenti firmati con la Soluzione di FEA possono essere utilizzati limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario e BMW. Più precisamente, la Soluzione di FEA può essere utilizzata dal Firmatario per la sottoscrizione del contratto di acquisto del veicolo BMW in modalità offline.

Il Firmatario prende atto che BMW è dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del DPCM. In particolare, BMW ha sottoscritto apposita polizza assicurativa con massimale pari a € 500.000.

3. Infrastruttura tecnologica di FEA

Il Firmatario prende atto che la Soluzione di FEA adottata da BMW si avvale dell'infrastruttura tecnologica del servizio "CIB doXisign" realizzato e gestito da CIB.

L'integrità del documento firmato è garantita da un certificato organizzativo avanzato conforme alla Adobe Approved List (AATL). La FEA di CIB è conforme all'AATL.

4. Caratteristiche della Soluzione di FEA

Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del DPCM, le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

- a) l'identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55 comma 2 lett. A) del DPCM;
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il Firmatario riconosce che la Soluzione di FEA adottata da BMW risponde ai requisiti imposti dall'articolo 56 e 57 del DPCM e sopra elencati, in quanto:

- a) il Firmatario, al fine di sottoscrivere le Condizioni di Acquisto di un veicolo con BMW, viene previamente identificato in maniera certa presso un Agente MINI tramite un valido documento di riconoscimento;
- b) a seguito della sottoscrizione delle Condizioni di Acquisto, una copia delle Condizioni FEA, unitamente alle Condizioni di Acquisto, verrà resa disponibile sull'account MINI ID del Firmatario stesso. Il Firmatario, accettando le presenti Condizioni FEA, conferma che l'indirizzo e-mail inserito e il numero di cellulare utilizzato per firmare i contratti sono validi e ne è il titolare;
- c) il Firmatario è consapevole che, al momento della sottoscrizione tramite la Soluzione di FEA, il sistema CIB doXisign genera, per il Firmatario, un certificato di firma valido per un tempo limitato ed invia al numero di telefono del Firmatario, associato al proprio account MINI ID, un SMS contenente un codice One Time Password (OTP) che il Firmatario deve riportare sul dedicato applicativo web per completare il processo di firma. La firma del Firmatario viene apposta validamente solo quando inserisce il codice OTP corretto;
- d) al termine delle operazioni di firma il certificato e le relative chiavi vengono cancellate dal sistema (certificato ONE SHOT). L'utilizzo del codice OTP tramite SMS consente di garantire il controllo esclusivo dello strumento di firma da parte del Firmatario;
- e) il servizio CIB doXisign registra in modo formale tutte le operazioni di generazione e

relativa distruzione dei certificati. Viene quindi garantita l'integrità di queste registrazioni;

f) in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1 lettera d) del DPCM e al fine di garantire l'integrità dei documenti informatici, in termini di non modificabilità ed inalterabilità del loro contenuto i documenti vengono sottoscritti in formato PDF.

Al termine delle operazioni di firma, il Firmatario potrà avere evidenza del documento sottoscritto che gli verrà inviato in formato PDF via e-mail all'indirizzo indicato dal Firmatario stesso. Il Firmatario inoltre potrà stampare una copia cartacea del documento sottoscritto in linea con quanto previsto al successivo paragrafo 5.

5. Conservazione e accesso ai documenti

BMW conserva il documento di riconoscimento del Firmatario e tutta la documentazione relativa alla Soluzione di FEA per il tempo previsto dalla legge e comunque per almeno 20 anni, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.

Su richiesta scritta del Firmatario, da inviare all'indirizzo e-mail di BMW nuova.it@mini.com oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata di BMW info.bmwitalia@bmwcert.it. BMW fornisce gratuitamente al Firmatario: (i) la copia delle Condizioni FEA sottoscritte dal Firmatario, (ii) ulteriori informazioni in merito alla polizza assicurativa sottoscritta da BMW, e (iii) ogni altra informazione in possesso di BMW atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del DPCM.

6. Revoca dell'adesione alla Soluzione di FEA

L'adesione alla Soluzione di FEA è facoltativa per il Firmatario e può essere revocata in qualsiasi momento, a titolo gratuito, scrivendo a nuova.it@mini.com.

La revoca della Soluzione di FEA comporta l'impossibilità da parte del Firmatario di accedere ed utilizzare il servizio stesso per la sottoscrizione di un nuovo contratto con BMW o di un accordo modificativo o integrativo di contratti già in essere.

La revoca della Soluzione di FEA non ha effetti sulla efficacia e validità di altre soluzioni di firma elettronica avanzata di BMW alle quali il Firmatario ha aderito.

7. Integrazione dell'informativa sul Trattamento Dei Dati Personali

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali identificativi e di contatto ("Dati") forniti nell'ambito dell'adesione al Servizio saranno trattati con le modalità indicate nelle Condizioni FEA ed esclusivamente per finalità connesse con la fornitura del Servizio, tra cui riduzione dei costi di gestione e di archiviazione dei documenti sottoscritti, semplicità di archiviazione e di ricerca, nel tempo, dei documenti in formato elettronico, possibilità, da parte della clientela, di accedere in autonomia ai documenti elettronici sottoscritti e crearsene un archivio, miglioramento degli aspetti di sicurezza (riservatezza, integrità e disponibilità nel tempo) per i dati trattati, prevenzione delle frodi, ecc.

I Dati saranno trattati, senza che sia necessario ottenere il consenso degli interessati, per l'esecuzione di un contratto su richiesta del

Firmatario, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. (b) del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("Regolamento").

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento

Il trattamento dei Dati del Firmatario, pur essendo facoltativo, è strumentale all'utilizzo della firma elettronica avanzata ed il mancato conferimento dei dati ne impedisce l'attivazione, ma non condiziona l'erogazione dei servizi di BMW.

Modalità del trattamento

I Dati saranno trattati mediante archivi cartacei e strumenti informatici e telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento, nonché dei principi di riservatezza cui si ispira l'attività di BMW.

Periodo di conservazione

I Dati contenuti nel documento di riconoscimento e nel presente modulo di adesione del Servizio di FEA, nonché connessi ad ogni altra informazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti di legge in materia di FEA (inclusi quindi i dati incorporati nei documenti informatici sottoscritti tramite FEA), sono conservati per vent'anni, conformemente a quanto previsto all'art. 57, co. 1, lett. B del DPCM 22.2.2013. Ogni altro dato inerente o contenuto nei contratti sottoscritti verrà cancellato decorso il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dalla legge.

Diritti dell'interessato

Anche in relazione a questo specifico trattamento, il Firmatario potrà esercitare i diritti riconosciuti all'interessato dagli articoli da 15 a 21 del

Regolamento, secondo le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali già fornita, cui si rinvia per tutti gli ulteriori aspetti qui non ribaditi.

Titolare e responsabili del trattamento.
Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è BMW Italia S.p.A..

Il Firmatario potrà rivolgersi al Titolare – ai contatti riportati nell'informativa già rilasciata e disponibile sul sito www.mini.it – per l'esercizio dei propri diritti e per richieste di informazioni (e-mail: data.protection@bmw.it).

Potrà inoltre contattare il Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd.italia@bmw.it.

Per l'esecuzione della Soluzione di FEA, BMW si avvale (per il tramite di BMW AG GMBH) di società informatiche specializzate, nominate quali Responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento di volta in volta in carica è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento ed è ottenibile su richiesta scritta a BMW.